

il controllo dei rifiuti pericolosi..” e che l’etichettatura dei rifiuti pericolosi avvenga a mezzo di un “.documento di identificazione, eventualmente in formato elettronico..”;

- il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è il sistema informativo creato nel 2009 dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per monitorare i rifiuti pericolosi tramite la tracciabilità degli stessi, ovvero una sorta di anagrafe elettronica dei rifiuti (in grado di tenere memoria di chi li ha prodotti, chi li ha trasportati, dove sono finiti), che doveva entrare in funzione dal 1° settembre 2011 per le aziende con più di cinquecento dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi e non, oltre che per smaltitori, intermediari e operatori logistici, mentre per le altre aziende l’entrata in vigore era prevista dal 1° dicembre 2011;

- il Governo, a distanza di soli diciannove giorni dall’inizio del sistema sanzionatorio a carico dei soggetti appartenenti al primo scaglione, ha approvato l’abolizione del SISTRI con l’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- il SISTRI prevedeva adempimenti burocratici e spese da parte delle aziende e che decine di migliaia d’imprese le hanno già sostenute (iscrizione, software, installazione delle black box, aggiornamento dei dipendenti);

Considerato che con l’abolizione del SISTRI rimane vigente il vecchio sistema cartaceo della tracciabilità dei rifiuti, ma le sanzioni per il trasporto abusivo di rifiuti, a seguito di quello che sembra un “pasticcio legislativo”, da mesi sono, e parrebbero tuttora, sospese, perché agganciate all’entrata in vigore del SISTRI;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a sollecitare il Governo italiano affinché, ottemperando agli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, reintroduca un nuovo sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti pericolosi, senza produrre costi aggiuntivi per le aziende, migliorando gli aspetti tecnici e le procedure del SISTRI, secondo criteri di semplicità e razionalità;

a sollecitare il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare affinché chiarisca la posizione di tutti gli operatori pubblici e privati che, almeno da giugno 2010, data originariamente prevista di entrata a regime del SISTRI, si sono adeguati alla normativa, con il notevole impegno economico che questa operazione ha comportato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Giuliano Fedeli

I Segretari
Daniela Lastri
Gian Luca Lazzeri



MOZIONE 6 dicembre 2011, n. 289

Tenuta di Rimigliano nel Comune di San Vincenzo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato che, come appreso dalla stampa, il Comune di San Vincenzo ha approvato con delibera 3 ottobre 2011, n. 83, la variante al regolamento urbanistico che contiene il progetto per la costruzione di vari immobili all’interno della Tenuta di Rimigliano;

Rilevato che gli uffici competenti della Regione Toscana avevano espresso puntuali osservazioni a tale variante;

Considerato che, dalle dichiarazioni del Garante regionale della Comunicazione nel governo del territorio, Prof. Massimo Morisi, sembra che il Comune di San Vincenzo non abbia tenuto conto delle osservazioni della Regione e, anzi, abbia agito contra legem con “condoni mascherati”;

Rilevato che tale variante al regolamento urbanistico consentirebbe di realizzare all’interno della Tenuta di Rimigliano 16.600 metri quadrati di villette e un hotel di settantacinque camere, con conseguente consumo di suolo e snaturamento della vocazione agricola della tenuta, peraltro tornata in funzione dal 2005;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad accertare che le osservazioni a suo tempo presentate siano effettivamente state seguite e applicate;

a riferire al Consiglio regionale l’esito delle suddette osservazioni e le eventuali azioni che intenderà intraprendere qualora venga accertato che il Comune di San Vincenzo non ha rispettato le indicazioni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Giuliano Fedeli

I Segretari
Daniela Lastri
Gian Luca Lazzeri

MOZIONE 6 dicembre 2011, n. 306

Per una cultura del gioco responsabile e per un'azione di contrasto alla dipendenza da gioco ed alle infiltrazioni mafiose nel mondo del gioco d'azzardo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- l'articolo 4 della Costituzione, tra l'altro, recita: "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società";

- l'articolo 47 della Costituzione recita: "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito";

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina delle attività di giuoco), ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, che all'articolo 1 recita: "L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, (Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del Decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 sulla "Disciplina della attività di giuoco");

Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) il quale dispone che: "al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica" secondo il criterio della eliminazione delle duplicazioni

e sovrapposizioni di competenze, con attribuzione delle suddette funzioni ad una struttura unitaria da individuare in un organismo esistente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 24 gennaio 2002, n.33 (Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1, della L. n. 383 del 2001), secondo il quale "Le funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, ivi comprese quelle inerenti alla gestione delle relative entrate, attribuite all'Agenzia delle entrate, sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato";

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma di monopoli di Stato);

Visto il decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 (Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184;

Ricordato che:

- il gioco d'azzardo, per definizione, può essere riferito "ad una attività ludica per partecipare alla quale è necessario rischiare qualcosa di valore (denaro) nella speranza di ottenere qualcosa di valore maggiore, e in cui la vincita è più dovuta al caso che all'abilità del giocatore";

- in Italia l'80 per cento della popolazione adulta ha praticato giochi d'azzardo almeno una volta nella vita, mentre nello stesso ambito si stima che i comportamenti d'abuso riguardino una componente che oscilla tra l'uno e il 2 per cento (da 300 mila a 600 mila individui) della popolazione adulta (fonte EURISPES);

- in Toscana, nell'anno 2010, in gioco d'azzardo sono stati spesi in totale 3 miliardi e 283 milioni di euro, così ripartiti su base provinciale e per valore pro capite: Massa Carrara 236 milioni (1.189 euro pro capite), Lucca